

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5175 del 21/12/2016
Oggetto	FC16T0012 - Attraversamento ed interrimento di cavo a fibre ottiche mediante occupazione di area demaniale con cavo agganciato a ponte esistente e cavo interrato posto longitudinalmente lungo il fiume Savio, nel comune di Cesena (FC), in frazione di San Carlo
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5323 del 21/12/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n.350, "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015

n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 06/04/2016 assunta a prot. n. PG.2016.248664 in data 07/04/2016 la Ditta **Acantho S.p.A. (CF. 02081881209)** con sede a Imola via Molino Rosso n.8, 40026 Imola, Legale Rappresentante sig. **Rocchi Donato - CF RCCDNT57E26E514A**, corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la concessione relativa ad attraversamento ed a interrimento di cavo a fibre ottiche mediante occupazione di area demaniale con cavo agganciato a ponte esistente e cavo interrato posto longitudinalmente lungo il fiume Savio, nel comune di Cesena (FC), in frazione di San Carlo come da documentazione agli atti;

DATO ATTO che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con prot. n. PG.2016.7007 del 11/05/2016 ha richiesto un ulteriore elaborato grafico ad integrazione documentale dell'istanza presentata;

PRESO ATTO che la Ditta Acantho S.p.A. (CF. 02081881209) ha presentato l'integrazione documentale richiesta, che è stata assunta dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con prot. n. PG.2016.8771 in data 24/05/2016;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n. 261 del 24/08/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile con Determinazione n.2106 del 14/11/2016 con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO:

- che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna, come risulta dalla Determinazione Dirigenziale n. 2106 del 14/11/2016;
- che l'area interessata dall'istanza non si trova in Area Protetta o SIC/ZPS.

RITENUTO pertanto:

- di assentire sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa la concessione relativa ad attraversamento ed a interrimento di cavo a fibre ottiche, nel comune di Cesena (FC), in frazione di San Carlo, come risulta nella documentazione in atti;
- di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 237,24.

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 237,24;
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora al termine della Concessione risultino adempiuti tutti i relativi obblighi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere alla Ditta **Acantho S.p.A. (CF. 02081881209)** con sede a Imola via Molino Rosso n.8, 40026 Imola, Legale Rappresentante sig. **Rocchi Donato - CF RCCDNT57E26E514A** la concessione, ai soli fini idraulici e nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa ad attraversamento ed a interrimento di cavo a fibre ottiche mediante occupazione di area demaniale con cavo agganciato a ponte esistente e cavo interrato posto longitudinalmente lungo il fiume Savio, nel comune di Cesena (FC), in frazione di San Carlo, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti della Direzione Tecnica - Area Coordinamento e Rilascio concessioni;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2035;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione siano inoltrate sia a questa Agenzia che dall' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 237,24 il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;
6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella 2017, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
8. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato;

9. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
10. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n.24,
11. di stabilire:
- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale.
12. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;
13. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
14. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a

terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

15. che l'originale del presente atto e del disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
16. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
17. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;
18. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
19. di notificare tramite PEC il presente atto alla società Acantho S.p.A. (CF. 02081881209).

Il Responsabile Area Coordinamento
Rilascio Concessioni

(Dott. Giuseppe Bagni)
originale firmato digitalmente

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica FC16T0012, a favore della Ditta **Acantho S.p.A. (CF. 02081881209)** con sede a Imola via Molino Rosso n.8, 40026 Imola, Legale Rappresentante sig. **Rocchi Donato - CF RCCDNT57E26E514A.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali del fiume Savio nel Comune di Cesena (FC) mediante:

- interrimento a quota -2,00 m dal piano campagna di un cavo a Fibre Ottiche, rivestito con tubo PEAD 50 mm per una lunghezza di 202 m, in destra idraulica del corso d'acqua, su un'area demaniale catastalmente individuata in Comune di Cesena al foglio 8 antistante i mappali n. 382-78-383-274-77;
- attraversamento aereo del corso d'acqua con il medesimo cavo a F.O. dentro un tubo in acciaio zincato di diametro 32 mm e lunghezza 76 m, agganciato al ponte di Via Roversano (lato valle), catastalmente individuato in Comune di Cesena al foglio 8 antistante il mappale n. 76 e foglio 7 antistante il mappale n. 25;

così come individuati negli elaborati grafici allegati alla richiesta di concessione oggetto del presente disciplinare;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2035.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo fissato per l'anno 2017 in €.237,24 (duecentotrentasette/24). In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

c. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario, pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

d. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

d. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

e. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.

g. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

h. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

i. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

j. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

k. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

l. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

PRESCRIZIONI IDRAULICHE

Si riportano nel seguito le prescrizioni tratte dalla Determinazione Dirigenziale n. 2106 del 14/11/2016 inerente il Nulla Osta per i soli fini idraulici emanato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che si assumono come prescrizioni idrauliche nel presente disciplinare.

1. la durata del presente nulla osta, ai soli fini idraulici, per la realizzazione delle opere è stabilita in 12 mesi;
2. l'intervento dovrà essere realizzato in conformità all'elaborato grafico presentato "Richiesta permesso - Attraversamento fiume Savio" a firma del tecnico abilitato Ing. Barbara Dall'Osso. In particolare il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
3. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. N.81/2008, tenendo sollevato questo Servizio da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
4. la tubazione interrata dovrà essere adeguatamente protetta in modo da sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici nell'ambito delle manutenzioni o degli interventi fluviali, restando questo Servizio totalmente sollevato da eventuali responsabilità per danni conseguenti;

5. il percorso della condotta interrata sarà segnalato con tabelle recanti le indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) posizionate in superficie in accordo col personale di questo Servizio in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;
6. dovranno essere realizzate le opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali;
7. l'accesso all'area per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per il necessario alla costruzione, all'ispezione e alla manutenzione dei beni;
8. la durata dei lavori dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti;
9. il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;
10. Il Richiedente dovrà predisporre e trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, in via Leopoldo Lucchi, n 285 - Cap. 47521 - Cesena (FC), il programma esecutivo dei lavori; dovranno inoltre essere comunicate le date di inizio e di fine dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori compresi i recapiti (tel., cell., mail ecc). Il crono programma, le comunicazioni sull'andamento dei lavori e gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione potranno essere inviati a mezzo posta elettronica a questi indirizzi, stpc.romagna@regione.emiliaromagna.it, stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it,

oppure mediante lettera o consegnate a mano presso gli uffici del Servizio;

11. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, siano occupate aree golenali anche con opere provvisorie dovrà essere previsto un servizio di reperibilità H 24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni che interesseranno l'alveo fluviale, nonché il recapito telefonico di reperibilità che dovrà essere comunicato a questo Servizio prima dell'inizio dei lavori;
12. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere, ovvero un certificato di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente o, in mancanza di questa, alle buone regole dell'arte;
13. dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati;
14. è vietato gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di lavorazione. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;
15. qualsiasi materiale di risulta derivante dalle lavorazioni effettuate dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo le norme vigenti;
16. qualsiasi materiale od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia (che sono e restano proprietà demaniale), presenti nelle aree demaniali in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali ad esempio rami, tronchi e/o rifiuti di varia natura, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati o smaltiti secondo la normativa vigente;
17. il richiedente è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati;

18. eventuali danni arrecati agli ambiti fluviali, alle scarpate, al corpo arginale e al cotico erboso, durante la messa in opera di quanto assentito dovranno essere prontamente ripristinati secondo le indicazioni che verranno volta per volta impartite da funzionari di questo Servizio;
19. il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questo Servizio e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
20. nell'area soggetta alla occupazione e nell'area demaniale circostante il Richiedente è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti da questo Servizio, i necessari interventi conservativi e in particolare:
 - il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
 - il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
 - l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
 - la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.
21. i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questo Servizio per eventuali ulteriori prescrizioni;
22. l'Agenzia non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo,

fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

23. per l'esercizio della presente autorizzazione nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione in relazione ai lavori eseguiti;

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune

modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno
acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

_____, li _____
(luogo) (data)

Per accettazione
IL RICHIEDENTE:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.